



COMUNE DI MONTEFIORINO
(Provincia di Modena)
Via Rocca n. 1
41045 MONTEFIORINO

**Relazione sull'attuazione del piano
adottato nell'anno 2020**

(art. 20 del decreto legislativo 175/2016)

Revisione straordinaria

La revisione straordinaria ha rappresentato un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" (articolo 24 comma 2 del TU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **8** del **25.03.2015**, attuato come da relazione approvata con deliberazione consiliare n. **8** del **09.04.2016**;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. **32** del **30.09.2017** è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni dell'amministrazione comunale e sono state individuate le azioni di razionalizzazione.

Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. **41** del **20.12.2018** sono stati approvati i risultati (relazione conclusiva) dell'attuazione del Piano di revisione straordinaria delle società 2017..

Revisione periodica delle partecipazioni

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del TUSP, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il provvedimento di revisione periodica è adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed è trasmesso al MEF e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente.

Per l'anno **2017** il provvedimento è stato adottato con atto di Consiglio Comunale n° **40** del **20/12/2018**.

Per l'anno **2018** il provvedimento è stato adottato con atto di consiglio Comunale n. **42** del **21/12/2019**.

Per l'anno **2019** il provvedimento è stato adottato con atto di consiglio Comunale n. **37** del **30/12/2020**.

1. ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche:

- 1) effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette.
- 2) Qualora, in sede di analisi di cui al precedente punto, esse rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie indicate al successivo capitolo 2;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a

quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 TUSP,

adottano un piano di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

3) In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti.

4) Trasmettono i suddetti provvedimenti alla struttura di cui all'art. 15 TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente.

2. ATTIVITA' CONSENTITE

1) Ai sensi dell'art. 4 del TUSP, le amministrazioni pubbliche possono detenere, direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, solo se strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Entro il limite predetto è consentito mantenere partecipazioni societarie esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale¹, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio

¹ L' art. 2, lettere h) e i) del TUSP, nonché l'art. 112 del D.lgs 267/2000, rispettivamente, definiscono

- "servizi di interesse generale": *"le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale"*;

- "servizi di interesse economico generale": *"i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato"*; L' articolo 86 del trattato UE non definisce i SIEG, lasciando così ampio spazio alla discrezionalità degli stati membri. La Commissione ha chiarito che servizio di interesse generale è quello definito tale dagli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, e che, come tale, deve essere oggetto di specifici obblighi di servizio pubblico.

"servizi pubblici locali": i servizi che hanno *"per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"*.

d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) auto produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016,

nonché in società in house che abbiano ad oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) o in società quotate, detenute al 31 dicembre 2015, ex art. 26, comma 3, TUSP.

2) Con riferimento alle fattispecie che interessano questo Comune, è inoltre consentito mantenere partecipazioni nelle seguenti società:

a) società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, comma 7 TUSP);

b) società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs 1 settembre 1993 n.385, a condizione che le partecipazioni non superino l'1 per cento del capitale sociale e non comportino ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima (art. 4, comma 9, ter TUSP).

3. PERIMETRO OGGETTIVO

Come stabilito dall'art. 1, comma 1, del TUSP la disposizione di cui al citato art. 20 si applica alle partecipazioni in società direttamente o indirettamente detenute dalla pubblica amministrazione.

Secondo le definizioni contenute all'articolo 2 del richiamato decreto:

- la partecipazione è diretta quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono ad essa diritti amministrativi;
- la partecipazione è indiretta quando è detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti al suo controllo.

Vengono pertanto utili, ai fini di una corretta perimetrazione della materia oggetto di analisi, i concetti di:

- altri organismi
- controllo

“Altri organismi”

Poiché l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, dirette o indirette, da effettuarsi annualmente ai sensi dell'art. 20 del TUSP, riguarda esclusivamente enti di tipo societario, con il

presente provvedimento non verranno analizzate le partecipazioni detenute dal Comune di Modena in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria (associazioni ecc.)

Gli organismi diversi dalle società rientrano nell'ambito dell'analisi di cui trattasi solo nel caso di partecipazioni indirette, ossia allorquando questi ultimi costituiscano il “tramite” attraverso cui la P.A. detiene partecipazioni in altra società, e a condizione che siano soggetti a controllo da parte della P.A. stessa.

Come specificato al paragrafo 3 delle “Linee Guida Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti” sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, la nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che, rientrando nell'ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs n. 175/2016 [quindi possedendo essi stessi lo status di P.A. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a] dovranno procedere autonomamente adottando un proprio provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute (ad es.: i consorzi di cui all'art. 31 TUEL; le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL; gli enti pubblici economici; ecc).

3.2 “Definizione di controllo”

Il TUEL ha approntato una differente disciplina sulle società partecipate a seconda della sussistenza o meno della situazione di controllo esercitata sulle stesse dal socio P.A. (singolarmente, o congiuntamente ad altre pubbliche amministrazioni). La nozione di “società a controllo pubblico” risulta dal combinato disposto delle lettere b) e m) del comma 1 dell'art. 2 del TUSP.

In particolare:

- ai sensi della citata lettera b) è definita «controllo» la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile, e quella ulteriore in cui, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il **consenso unanime** di tutte le parti che condividono il controllo;
- ai sensi della citata lettera m) sono “società a controllo pubblico”: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b).

Sulla nozione di “**controllo**” (e, conseguentemente, sull'individuazione della corretta normativa da applicare) si sono formati, in dottrina e in giurisprudenza, differenti orientamenti interpretativi allorquando, pur in assenza di patti parasociali, la sommatoria dei voti esercitabili da una pluralità di enti pubblici, soci *singolarmente* di minoranza aventi natura omogenea, superi le soglie indicate dall'art. 2359 del codice civile.

Questo Comune, ritenendo di privilegiare l'interpretazione che configura la situazione di controllo solo in presenza di un accordo giuridicamente vincolante, ha motivato detta scelta sulla base delle motivazioni di seguito esposte:

- a) la mancanza di un patto parasociale, o di una norma che ne imponga la stipula tra soci pubblici, anche indiretti, inibisce in concreto alla singola P.A., detentrica di quote di minoranza, il potere di incidere su tutte le decisioni assembleari (per l'impossibilità di raggiungere le maggioranze stabilite dalla legge o dallo Statuto per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea o del C.d.a.);
- b) a tal proposito la Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, con la Sentenza n. 25 del

29.7.2019, precisa che: “ La situazione di “controllo pubblico” [...] non può essere presunta ex lege (né juris tantum, né tantomeno iuris et de jure) in presenza di una partecipazione maggioritaria di più amministrazioni pubbliche, né si può automaticamente desumere da un “coordinamento di fatto”; essa deve risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie o da patti parasociali che – richiedendo il consenso unanime o maggioritario di tutte o alcune delle pubbliche amministrazioni partecipanti – determini la capacità di tali pubbliche amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società “;

c) ai sensi del TUSP una società, ancorché partecipata da pubbliche amministrazioni (fatti salvi i casi delle società c.d. legali) non è un “tipo societario” di diritto speciale, ma è una società di diritto comune, ciò determina che anche il concetto di controllo utilizzato dal legislatore del TUSP non può divergere dalla nozione civilistica, incentrata sui caratteri dell'art. 2359 cod.civ.;

d) i “comportamenti concludenti” sono idonei a integrare la diversa responsabilità per abuso da attività di direzione e coordinamento (ex art.li 2497 e ss) ma non la fattispecie del controllo civilistico (ex art. 2359 codice civile) che viceversa presuppone un controllo effettivo, espressione di un coordinamento civilisticamente riconoscibile, quindi stabile e formale, anche nella forma del tipo di sindacato di voto noto come “patto di controllo plurimo disgiunto”.

e) la Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede giurisdizionale con le Sentenze nn. 16/2019 e 25/2019 (già citata) riconosce che sotto il profilo normativo nessuna disposizione prevede espressamente che gli enti pubblici soci debbano provvedere alla gestione delle partecipazioni in modo associato e congiunto anche attraverso la stipula di patti parasociali, poiché un obbligo in tal senso, in quanto “determinerebbe una sorta di “consorzio obbligatorio” tra enti territoriali posti tra loro in posizione equi ordinata”, dovrebbe risultare da disposizioni normative espresse;

f) di nuovo, la Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede giurisdizionale con la Sentenza n. 25/2019 riconosce che: “l’interesse pubblico che i soci pubblici sono tenuti a perseguire non necessariamente è compromesso dall’adozione di differenti scelte gestionali o strategiche facenti capo a ciascuno di essi in relazione agli interessi locali di cui sono esponenziali”.

g) il Consiglio di Stato – Sez. V – n.578/2019 afferma: “la partecipazione anche pulviscolare è una modalità organizzativa, incontrovertibilmente ammessa dal legislatore (ex art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016), spettante al Comune quale ente autonomo a fini generali (ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e primo livello di allocazione delle funzioni amministrative, a cui attiene la ricognizione dei bisogni della collettività di riferimento e la loro qualificazione come obiettivi di interesse pubblico da perseguire, nonché la scelta delle modalità per la loro soddisfazione”;

La Corte dei Conti Sezione di controllo dell'Emilia Romagna, tuttavia, esaminati i piani di analisi e razionalizzazione redatti da questo Comune e relativi agli ultimi tre anni (2017, 2018 e 2019), con Deliberazione n. 65/2021/VSGO conferma l'orientamento già espresso con la sua Deliberazione n. 130/2018, in base al quale il controllo pubblico congiunto avviene per fatti concludenti, anche mancando un coordinamento formalizzato tra le parti, ogni qualvolta la maggioranza del capitale sociale sia detenuta da una pluralità di soci pubblici che siano espressione di esigenze omogenee.

In ossequio al suddetto orientamento questo Comune ha attivato le necessarie iniziative volte a dare attuazione alle indicazioni della Corte, che saranno meglio illustrate nell'ambito delle schede tecniche delle società interessate.

La nozione di controllo fornita dal TUSP non è in ogni caso estensibile agli enti diversi dalle società stante la natura di normativa in deroga del decreto stesso che non ne consente l'applicazione in via analogica, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi.

Pertanto, allo specifico fine di dare piena attuazione all'art. 20, comma 1, del TUSP, nella parte in cui impone di individuare le partecipazioni indirettamente detenute per il tramite di "altri organismi soggetti a controllo" (ex art. 2, lett. g), si è ritenuto opportuno, sia in continuità con i precedenti provvedimenti adottati da questo Ente ai sensi degli artt. 24 e 20 TUSP (deliberazioni del Consiglio Comunale n. 31/2017, n. 86/2018, n.81/2019 e n. 58/2020), che in conformità alle indicazioni provenienti dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti (cfr. delib. 26 luglio 2017, n. 19), condurre l'analisi delle partecipazioni indirette detenute al 31.12.2020, sulla scorta della definizione di "**ente strumentale controllato**" fornita dall'art. 11-ter del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e di seguito riportata. Ai sensi del suddetto articolo si trova in situazione di controllo: «l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la Regione o l'Ente Locale ha una delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante».

Non costituiranno invece oggetto di razionalizzazione periodica le partecipazioni indirette possedute per il tramite di AESS Associazione "in house providing", per conformità agli indirizzi contenuti nella mail del "Supporto Telematico Patrimonio" del MEF, pervenuta all'Ufficio "Organismi partecipati" del Comune di Modena in data giovedì 29 aprile 2021, a mente della quale: "Le indirette detenute da AESS non vanno inserite in quanto AESS è un'associazione e non una fondazione", e nella citata Deliberazione n. 65/2021 della Corte dei Conti Sezione di controllo dell'Emilia Romagna, secondo cui: "le partecipazioni societarie detenute per il tramite dell'associazione "Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS)", non rientrano nella disciplina del Tusp (art. 2, comma 1, lett. g)".

4. APPROFONDIMENTI TECNICI

4.1 Il fatturato

L'art. 20, comma 2, lettera d), del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, il primo triennio rilevante ai fini dell'applicazione della

suddetta soglia di valore, è quello riferito agli esercizi 2018-2020.

Poiché il succitato art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP ha ommesso di precisare le modalità di calcolo del “fatturato” necessarie a individuare la misura della “dimensione economica dell'impresa”, in conformità a quanto riportato nel paragrafo 4.1 delle “Linee Guida Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti” - pubblicate in data 20.11.2019, che ricalca l'opzione già prescelta da questo Comune nell'ambito dei propri precedenti provvedimenti di revisione straordinaria ex art. 24 TUSP², i valori di fatturato riportati nel presente documento risulteranno pari alla sommatoria degli importi indicati ai numeri 1 e 5 della lettera A) del conto economico, ex art. 2425 cod.civ., del bilancio individuale di ciascuna società, con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale ovvero, in caso di società svolgente attività finanziarie, alla sommatoria degli interessi attivi e proventi assimilati e delle commissioni attive.

4.2 Il provvedimento di analisi e razionalizzazione

Poiché il piano di razionalizzazione previsto dall'art. 20, comma 2, TUSP deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, in analogia con il disposto della norma transitoria contenuta al successivo art. 26, comma 11, nella redazione del presente documento si è fatto riferimento allo stato delle società partecipate al 31 dicembre 2020.

Detto documento contiene:

- = l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Modena detiene partecipazioni dirette o indirette, alla data del 31.12.2020;
- = le eventuali misure di razionalizzazione da adottare all'esito della predetta analisi, con le indicazioni prescritte all'art.20, comma 2, TUSP circa le modalità e i tempi di attuazione del piano medesimo;
- = la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano di razionalizzazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86/2018 e lo stato delle attività intraprese sulla base di quanto stabilito nel provvedimento di razionalizzazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/2020.

I dati e le informazioni contenute nel presente documento saranno trasmessi e resi disponibili alla struttura di monitoraggio istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'articolo 15 del TUSP, e alla sezione di controllo della Corte dei Conti, competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del medesimo Testo Unico, nei tempi e con le modalità stabilite dai predetti organi. Essi, inoltre, sono soggetti all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 1, lettera d-bis), del D.Lgs. 14.03.2013, n 33.

Nel redigere il suddetto documento si è tenuto conto delle osservazioni espresse dalla Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti (con la più volte citata deliberazione n. 65/2021/VSGO).

5 Le partecipazioni societarie:

La revisione periodica adottata nel 2020 evidenziava quote di partecipazione al capitale delle seguenti società:

² Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 6 aprile 2017.

1. SETA Spa, con una quota dello 0,008%
2. AMO Spa, con una quota dello 0,0215%
3. LEPIDA Spa con una quota dello 0,0015%
4. Acquedotto Dragone Impianti s.r.l. del 14%
5. HERA Spa con una quota dello 0,0078%

SETA SPA PARTECIPAZIONE 0,008%- MANTENIMENTO

L'attività della società è rivolta al perseguimento dei fini istituzionali posto che rientra nella organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale attribuiti dal DL 78/10 quale funzione fondamentale. L'attività è poi espressamente qualificata come servizio di interesse economico generale dall'art. 2 lett a) Regolamento CE n. 1370 /07 e rientra nel novero di quelle consentite a norma dell'art 4 c. 2 lett. a del TUSP.

AMO SPA PARTECIPAZIONE 0,0215%- MANTENIMENTO

Posto il rispetto dei parametri di cui all'art 24 c. 1 del TUSP e stante l'obbligatorietà della detenzione della partecipazione in considerazione della vigente normativa, si prevede il mantenimento della partecipazione.

LEPIDA SPA PARTECIPAZIONE 0,0015 MANTENIMENTO

Posto il rispetto dei parametri di cui all'art. 24 c. 1 del TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria. La società è espressamente qualificata dall'art 4 bis della LR 11/04 come strumento esecutivo e servizio tecnico degli enti soci per l'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema autonomie locali diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale. La partecipazione nella società consente al Comune di partecipare compiutamente agli obiettivi della Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia Romagna come previsti dalla LR 11/04 e di usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione dei servizi previsti per i soci. La qualità di socio in Lepida è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" di cui all'allegato C alla convenzione stipulata fra gli enti soci (Rete Lepida-rete internet a banda larga; FedERa-sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcarER-infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; PayER-piattaforma di pagamenti on line dell'Emilia Romagna; ConfERence-sistema di videocomunicazione; MultiplER-sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali).

In data 19 dicembre 2018 con atto pubblico REP. n° 61.735, raccolta n. 30.694, a firma del Notaio Dott. Merone, è stata disposta la fusione per incorporazione di CUP 2000 ScpA (incorporata) in Lepida SpA (incorporante), con contestuale trasformazione eterogenea di quest'ultima ai sensi dell'art. 2500-septies c.c. in società consortile per azioni. La fusione ha avuto efficacia con decorrenza 01/01/2019.

ACQUEDOTTO DRAGONE IMPIANTI S.R.L. 14% - LIQUIDAZIONE

Nella delibera di Consiglio Comunale n. **32** del **30.09.2017** si dava atto della mancanza dei requisiti richiesti dal D. Lgs. 175/2016 ai fini del mantenimento della stessa per le seguenti condizioni:

- società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori;
- società con fatturato medio inferiore a 500.000,00 euro nel triennio precedente.

Considerato che la partecipazione nella società Acquedotto Dragone Impianti srl non poteva essere mantenuta, si riteneva opportuna la liquidazione *“fermo restando che, d'intesa con gli altri soci, dovrà individuarsi la soluzione alternativa tenuto conto che la società ha le proprietà di reti di adduzione idrica e dunque di beni inalienabili”*.

Ad oggi la società non è ancora stata posta in liquidazione da parte degli organi istituzionali della società. In merito è pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 5208 del 17/12/2018 copia del verbale di assemblea generale ordinaria dell'Acquedotto Dragone Impianti s.r.l. , tenutasi in data 18/05/2018, nel quale si dà atto che “//

Presidente nelle varie ed eventuali informa l'Assemblea che è stato approfondito lo studio sul mantenimento della società in relazione alla Legge Madia (D. Lgs. 175/2016) da parte dell'Avvocato Alberto Della Fontana e dal commercialista Vito Rosati, che hanno evidenziato che la società può essere mantenuta sino alla scadenza naturale del contratto di affitto del ramo di azienda con HERA S.p.A., previa adozione di un piano di razionalizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016.

La società ha fatto pervenire all'Ente relazione dell'Amministratore Unico datata 24/11/2021 ed assunta a n. 6956 di protocollo in data 26.11.2021 dalla quale si evince quanto segue:

“La società non è dotata di alcun dipendente ed è amministrata da un Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico non percepisce compensi.

*La società ha sempre prodotto risultati positivi nei cinque esercizi precedenti; **per l'anno 2010 si prevede un risultato positivo di esercizio di € 210.000,00 al netto di imposte.***

*Anche per gli anni successivi e sino alla scadenza naturale del contratto di affitto di ramo d'azienda si prevedono risultati positivi **per circa € 210.000,00 al netto d'imposte.***

Nel programma della società, in conseguenza della scadenza del contratto di affitto di ramo d'azienda, si prevede la dismissione del patrimonio delle reti, facenti parte del patrimonio inalienabile, che verranno trasferite ai comuni soci, mentre per il patrimonio immobiliare alienabile verrà venduto, mediante bandi d'asta.

La società, pertanto, pur non raggiungendo l'obiettivo previsto dalla normativa “Madia” riguardante il volume d'affari, ha chiuso i bilanci per il passato e prevede per il futuro risultati positivi, garantendo ai Comuni soci un'entrata importante essendo i medesimi comuni di montagna con bassa economia.

la società allo stato attuale ha già razionalizzato i costi ed in futuro si razionalizzeranno ulteriori costi,

Ciò tenuto conto delle recenti normative (D.Lgs 175/2016) la società, già nel 2018 rientrava nei parametri di cui all'art. 20 del (D.Lgs 175/2016).

*Inoltre con la Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2019, Legge 30/12/2018 n° 145, all'art. 1 comma 723, dispone: **dopo il comma 5 dell'art. 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n° 175 è inserito il seguente:***

5bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31.12.2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

Comma 724.. All'art 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n° 175, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

6-bis. Le disposizioni dell'art 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art 4 comma 6.

Inoltre e pertanto si procederà al mantenimento della stessa sino alla scadenza naturale del contratto di affitto di ramo d'azienda con HERA Spa dopo di chè si procederà allo scioglimento e messa in liquidazione.”

Si prende atto di quanto disposto dalla normativa in materia (D. Lgs. 175/2016), di quanto illustrato dall'Amministratore Unico nella relazione sopra citata e considerato, inoltre, che la messa in liquidazione della società comporterebbe l'interruzione della corresponsione del canone di affitto da parte di Hera SpA (oggi pari a € 330.000,00) con evidenti ripercussioni in termini di entrata anche per i comuni soci della Dragone Impianti srl, si ritiene di confermare la liquidazione della società posticipandone l'avvio alla scadenza del contratto di affitto di ramo di azienda con la società Hera Spa.

Si sottolinea anche la necessità di pervenire, in caso di scioglimento della società, ad una definizione della modalità di gestione degli impianti qualificati come demaniali e attualmente indivisi tra i comuni soci.

HERA Spa con una quota dello 0,0078% – MANTENIMENTO

Ai sensi dell'art. 26 c. 3 del TUSP, le amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015. La società eroga servizi di interesse generale coerenti con le finalità istituzionali del Comune. La partecipazione alla società consente di proseguire nella direzione di attuazione di un importante progetto industriale su base regionale, creare un primario operatore nazionale nel settore delle public utility in grado di consentire importanti sviluppi nei settori strategici; realizzare forti sinergie industriali ed economie dimensionali, garantire una qualificata presenza sul territorio, mantenere elevato il livello degli investimenti.

6 Attuazione del Piano di Razionalizzazione annuale

Per le motivazioni evidenziate nel Piano di razionalizzazione annuale 2020, le seguenti partecipazioni:

1. SETA Spa, con una quota dello 0,008%
2. AMO Spa, con una quota dello 0,0215%
3. LEPIDA Spa con una quota dello 0,0015%
4. Acquedotto Dragone Impianti s.r.l. del 14%
5. HERA Spa con una quota dello 0,0078%

sono state conservate nel portafoglio del Comune.

La presente relazione verrà fornita al Consiglio Comunale e pubblicata in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs.33/2013.

Montefiorino, 22.12.2021



IL SINDACO
Maurizio Paladini